

FONDAZIONE LUCINI-CANTÙ ONLUS

via S. Martino della Battaglia, 21 | 25038 Rovato (BS)
030.7722095 | E-mail segreteria@fondazioneLuciniCantu.org
PEC fondazioneLuciniCantu@pec.it



REGOLAMENTO INTERNO PER GLI OSPITI IN RSA

REGOLAMENTO INTERNO PER GLI OSPITI

Il presente regolamento è allegato al Contratto di assistenza socio-sanitaria: l'ammissione e la permanenza dell'Ospite in RSA è subordinata alla sua integrale accettazione.

ARTICOLO 1. La Fondazione dispone dell'autorizzazione definitiva al funzionamento della unità di offerta RSA dal 21 luglio 2008 per nr. 56 posti letto, di cui nr. 50 accreditati e contrattualizzati e nr. 6 autorizzati e di sollievo.

Con Decreto del Direttore Generale dell'ATS di Brescia n. 250 del 28/04/2021 è stato variato l'assetto accreditato della RSA, con aumento di nr. 20 posti, denominati «per solventi».

A seguito della "Programmazione di nuove contrattualizzazioni nell'area delle RSA, RSD, CSS e Hospice" ai sensi della DGR n. XI/6387 del 16/05/2022, dei 20 posti letto accreditati, n. 3 posti letto sono stati riconosciuti a contratto.

Con decreto n. 716 del 29/11/2022 del Direttore Generale di ATS Brescia sono stati riconosciuti n. 10 posti letto Alzheimer accreditati non a contratto.

Con successiva comunicazione del Dipartimento PAAPSS, del 03/02/2023, il budget 2022 è stato adeguato riconoscendo alla RSA Fondazione Lucini Cantù Onlus la contrattualizzazione dei 10 posti letto Alzheimer.

Pertanto dal 29 novembre 2022 la ripartizione dei posti letto della RSA Fondazione Lucini Cantù Onlus è la seguente:

- n. 53 posti letto accreditati a contratto;
- n. 10 posti letto accreditati a contratto Alzheimer;
- n. 07 posti letto accreditati per solventi;
- n. 06 posti letto autorizzati di sollievo.

L'accesso al posto letto contrattualizzato avviene tramite l'UVM dell'ASST Franciacorta, mentre l'accesso al posto letto di sollievo e solventi avviene tramite graduatoria gestita direttamente dalla Fondazione, che riserva ordine di priorità ai residenti nel Comune di Rovato.

ARTICOLO 2. L'ingresso del nuovo Ospite potrà avvenire solo previa presentazione della documentazione che ne attesti lo stato clinico, da cui risulti l'assenza di malattie che possano nuocere alla vita di comunità.

ARTICOLO 3. Al momento dell'accoglienza, l'Ospite è sottoposto a visita medica dal Responsabile sanitario, che ne valuta lo stato clinico e ne determina la classe SOSIA (Scheda di Osservazione Intermedia dell'Assistenza) di appartenenza, ai sensi delle disposizioni regionali.

ARTICOLO 4. La retta mensile è stabilita annualmente dalla Fondazione e va versata anticipatamente, secondo quanto specificato nel contratto di ingresso. Eventuali aumenti sono comunicati come specificato nel contratto di ingresso.

ARTICOLO 5. Al momento dell'accoglienza e nel corso della permanenza, l'Ospite dovrà provvedere a propria cura e spese di adeguato guardaroba.

ARTICOLO 6. È messo gratuitamente a disposizione dell'Ospite un servizio di lavaggio e stiratura della biancheria personale. Dato che gli indumenti sono sottoposti ad igienizzazione, si raccomanda la dotazione di capi adatti al lavaggio ad alta temperatura: in ogni caso, la Fondazione non risponde di eventuali danni correlabili alle operazioni di lavaggio.

ARTICOLO 7. All'Ospite è assegnato un posto letto in stanza singola, doppia o tripla. Come specificato nel contratto d'ingresso, la Fondazione ha facoltà di trasferire l'Ospite a seconda delle esigenze della vita comunitaria ovvero delle condizioni dell'Ospite e, comunque, a proprio insindacabile giudizio.

ARTICOLO 8. L'Ospite ha l'obbligo di: osservare le regole di igiene ambientale; mantenere in buono stato la stanza, i servizi, gli arredi e le apparecchiature; segnalare eventuali guasti degli impianti, che è vietato manomettere; consentire al personale autorizzato dalla Fondazione di accedere alla stanza per provvedere a

pulizie, controlli, riparazioni o altri interventi; rispettare l'organizzazione e la programmazione prevista per il personale, in modo da consentire il regolare funzionamento dei servizi.

ARTICOLO 9. L'Ospite ha il divieto di: tenere vasi di fiori o altri oggetti sui davanzali delle finestre; utilizzare apparecchi rumorosi o che, comunque, possano arrecare disturbo; gettare rifiuti, oggetti o liquidi dalle finestre; fumare nei locali della Fondazione; gettare rifiuti nei WC, nei bidet, nei lavandini; introdurre animali di qualsiasi specie nei locali della Fondazione.

ARTICOLO 10. I pasti devono essere consumati negli ambienti e negli orari stabiliti. Il menù è uguale per tutti, ad eccezione di quanti necessitano di dieta particolare. Al fine di assicurare un appropriato svolgimento dei servizi, è sconsigliata la visita durante la distribuzione dei pasti. L'ora del pasto è un momento importante per la socializzazione e la gratificazione degli Ospiti, che può diventare occasione di riattivazione e riabilitazione: in questo contesto, l'eventuale presenza di familiari e volontari deve essere caratterizzata per la massima collaborazione con il personale. L'infermiere di turno ha il dovere di fare rispettare le regole.

ARTICOLO 11. Gli Ospiti che si trovino nelle condizioni idonee hanno facoltà di abbandonare i locali della RSA, rimanendo all'interno della sede della Fondazione, esclusivamente previa comunicazione al personale responsabile. La Fondazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere all'Ospite quando si trovi al di fuori della RSA. Le uscite dell'Ospite dalla sede della Fondazione sono consentite, nel rispetto dell'organizzazione interna, esclusivamente previa autorizzazione da parte del Responsabile sanitario.

ARTICOLO 12. La somministrazione dei farmaci è svolta esclusivamente dal personale a ciò incaricato dal Responsabile sanitario. All'Ospite e ai suoi familiari è vietata qualsiasi gestione autonoma di medicinali.

ARTICOLO 13. I rapporti tra l'Ospite e il personale devono essere improntati a rispetto reciproco, cortesia e comprensione.

ARTICOLO 14. L'Ospite e i familiari non sono autorizzati a rivolgere richiami o lamentele nei confronti del personale della Fondazione. Eventuali osservazioni vanno comunicate attraverso i canali indicati nella Carta dei servizi. L'Ospite non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal programma di servizio.

ARTICOLO 15. È dimesso d'autorità l'Ospite il cui comportamento sia in contrasto con le presenti disposizioni e, comunque, per le motivazioni e secondo le modalità specificate nel contratto di ingresso.

ARTICOLO 16. La permanenza su posto letto di sollievo non può essere superiore a 3 mesi. Laddove risulti opportuno o necessario un prolungamento della permanenza dell'Ospite oltre tale limite, il Responsabile sanitario provvederà a registrarne le motivazioni all'interno del PAI.

ARTICOLO 17. L'Ospite che occupa un posto di sollievo/solvente, trascorsi 12 mesi dalla data d'ingresso, può vantare un ordine di priorità rispetto ai candidati della lista gestita dall'ASST ed essere così ammesso al primo posto letto accreditato e contrattualizzato che si renda disponibile, fatte salve esigenze di servizio. In caso di parità di data d'accesso su posto di sollievo/solvente, è riservato un ordine di priorità a chi risieda nel Comune di Rovato.

Letto, confermato e sottoscritto a Rovato,

L'Ospite

Il Fideiussore

Il Referente
